

Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 22

(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)

((Salvo quanto previsto dall'[articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'[articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.](#)))